

## *Frequently Asked Questions*

**1. Da quando sono in vigore le procedure per l'emersione?**

Dal 21 agosto è possibile scaricare dai siti del Ministero dell'Interno, del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e dell'Agenzia delle Entrate il mod. F24 "Versamenti con elementi identificativi" per il pagamento del contributo forfettario di 500 euro.

Il programma per la compilazione dell'istanza sarà scaricabile dal sito del Ministero dell'Interno alla fine del mese di agosto, mentre il modulo di istanza sarà scaricabile dal 1° settembre.

La procedura on line per l'inoltro della domanda sarà attiva dal 1° al 30 settembre 2009.

**2. Dove posso reperire i modelli F24 "Versamenti con elementi identificativi"?**

I modelli F24 "Versamenti con elementi identificativi" sono reperibili on line sul sito del Ministero dell'Interno, su quello del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e su quello dell'Agenzia delle Entrate e possono essere stampati direttamente per effettuare il pagamento del contributo forfettario di 500 euro.

- 3. Devo presentare domanda per un domestico e una badante, posso fare un unico versamento utilizzando lo stesso modello F24 “Versamenti con elementi identificativi”?**

Sì, è possibile utilizzare lo stesso modello F24 “Versamenti con elementi identificativi” per regolarizzare la posizione contributiva di uno o più lavoratori, avendo cura di compilare per ogni lavoratore dichiarato una riga del modulo stesso.

- 4. Pagando il contributo di 500 euro mi verranno chiesti altri versamenti arretrati?**

Il contributo è rivolto a fornire la copertura assistenziale e previdenziale del periodo 1° aprile – 30 giugno 2009 (2° trimestre 2009). Per il periodo precedente, i datori di lavoro che abbiano indicato nella domanda di emersione una data di inizio del rapporto di lavoro antecedente al 1° aprile, saranno invitati dall'INPS a compilare l'apposito mod. LD15-ter, scaricabile dal sito dell'Istituto stesso.

- 5. Il mio documento ha una numerazione inferiore a 17 caratteri. Cosa devo indicare nella compilazione del mod. F24 “Versamenti con elementi identificativi”?**

In caso di numerazione del documento inferiore a 17 caratteri si deve riportare la numerazione reale, senza aggiunta di zeri o di altri segni.

- 6. Il lavoratore extracomunitario per il quale intendo presentare domanda di emersione è privo di passaporto. Come devo compilare il modello F24 nel campo “elementi identificativi”?**

Nel campo “elementi identificativi” del relativo modello F24 può essere indicato anche il numero di un altro documento equipollente valido per l'ingresso in Italia, purchè sia lo stesso che sarà indicato nel modulo di dichiarazione di emersione. I documenti equipollenti al passaporto sono:

- documento di viaggio per apolidi
- documento di viaggio per rifugiati (e, verosimilmente, per titolare di protezione sussidiaria)

- titolo di viaggio per stranieri (impossibilitati a ricevere un valido documento di viaggio dall'Autorità del paese di cui sono cittadini)
- lasciapassare delle Nazioni Unite
- documento individuale rilasciato da un Quartier Generale della NATO al personale militare di una forza della NATO
- libretto di navigazione, rilasciato ai marittimi per l'esercizio della loro attività professionale
- documento di navigazione aerea
- carta d'identità valida per l'espatrio per i cittadini di uno Stato dell'Unione Europea
- carta d'identità ed altri documenti dei cittadini degli Stati aderenti all'Accordo Europeo sull'abolizione del passaporto (Parigi 13/12/1957)

Se il lavoratore è privo di documenti idonei non può essere regolarizzato.

**7. Quale reddito occorre prendere in considerazione? L'imponibile, il lordo o il netto?**

Il reddito è richiesto solo in caso di sostegno al lavoro familiare ed è il reddito imponibile (al lordo delle imposte).

**8. Per la determinazione del reddito imponibile del datore di lavoro possono essere ricomprese anche altre fonti non soggette alla dichiarazione dei redditi?**

Nella valutazione della capacità economica del datore di lavoro può essere presa in considerazione anche la disponibilità di un reddito esente da dichiarazione annuale e/o CUD (es: assegno di invalidità). Tale reddito dovrà comunque essere certificato.

**9. Quali familiari possono integrare il reddito?**

Il cumulo dei redditi è previsto solo per il nucleo familiare, intendendo per famiglia quella prevista dalla normativa vigente, ossia i familiari che hanno la medesima residenza.

**10. Sono una persona anziana e vivo solo. Vorrei regolarizzare la sig.ra che mi aiuta in casa ma non ho reddito sufficiente, come posso fare?**

Per regolarizzare le badanti non occorre certificare il possesso di un reddito ma solo esibire, al momento della convocazione presso lo Sportello Unico, il certificato medico dal quale risulti la limitazione dell'autosufficienza.

**11. Vorrei regolarizzare la badante di mia madre che vive in città diversa dalla mia. Posso fare la domanda? Devo dimostrare i redditi?**

Sì, la domanda è telematica e viene inoltrata automaticamente allo Sportello competente in base alla provincia ove la badante lavora. E' sufficiente produrre il certificato medico dal quale risulti la limitazione dell'autosufficienza e non occorre dimostrare il possesso di un reddito minimo.

**12. Sono un cittadino extracomunitario in Italia da dieci anni e sono un commerciante benestante ma solo qualche mese fa ho chiesto la carta di soggiorno e non mi è stata ancora rilasciata. Posso fare la domanda per regolarizzare la baby sitter di mia figlia?**

Sì, la dichiarazione può essere presentata anche dal cittadino straniero in possesso della ricevuta di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (già carta di soggiorno).

**13. Vorrei regolarizzare la mia badante il cui passaporto è in scadenza. Posso procedere lo stesso?**

E' necessario esibire un documento in corso di validità (passaporto o altro documento equipollente) al momento della stipula del contratto di soggiorno. Nel caso in cui la domanda sia stata inoltrata indicando un documento scaduto o qualora il documento indicato sulla domanda sia scaduto nelle more della definizione della procedura, copia dello stesso dovrà comunque essere esibita al momento della convocazione presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione.

- 14. Devo fare richiesta per due badanti, una che assiste mia madre, una che assiste mio suocero. Che certificato medico devo presentare allo Sportello?**

Per ciascun congiunto dovrà essere presentato il certificato attestante la non autosufficienza..

- 15. Ho presentato domanda di nulla osta al lavoro per un cittadino straniero nel 2007; mi è stato comunicato che l'istanza è migrata nel decreto flussi 2008 ed è stata ammessa per la valutazione. Presentando una nuova istanza, la vecchia decade automaticamente? Come mi devo comportare?**

La comunicazione che la domanda è migrata nel 2008 significa che lo Sportello Unico per l'Immigrazione competente ha iniziato a valutare le domande relative al decreto flussi 2008. La relativa convocazione verrà effettuata sulla base dell'ordine cronologico di acquisizione della domanda da parte del sistema.

La domanda di emersione deve essere presentata solo nel caso in cui lo straniero sia già presente sul territorio nazionale; in questo caso, nell'istanza va indicato di aver già prodotto domanda sulla base del decreto flussi ed automaticamente si rinuncia all'istanza già presentata.

- 16. Devo regolarizzare una badante. Se dopo la presentazione della domanda, in attesa di esser chiamato per la firma del contratto, la persona non autosufficiente cessa di vivere la domanda viene rigettata?**

In caso di decesso del datore di lavoro, la domanda viene rigettata, ferma restando la possibilità, per i familiari dello stesso, di subentrare nell'assunzione.

- 17. Sono un datore di lavoro impossibilitato a sottoscrivere il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione. Chi può sostituirmi?**

In caso di presenza di coniuge, figli, o altri parenti in linea retta o collaterale fino al 3° grado, essi possono sottoscrivere per conto del proprio congiunto, ai sensi dell'art.4 del DPR 445/2000, relativo agli impedimenti alla sottoscrizione da parte dell'interessato a sottoscrivere. Altrimenti, si deve far ricorso ad apposita delega notarile.

**18. Devo pagare la marca da bollo come nel caso di domanda sulla base del decreto flussi?**

Sì, va pagata la marca da bollo di euro 14,62 e nella domanda va indicato il numero del codice a barre della marca stessa, che dovrà essere esibita al momento della convocazione presso lo Sportello Unico.

**19. Posso regolarizzare uno straniero colpito da provvedimento di espulsione?**

E' possibile regolarizzare stranieri espulsi per violazione delle norme sul soggiorno. Sono esclusi gli stranieri espulsi per motivi di ordine e sicurezza dello Stato o espulsi perché appartenenti ad una delle categorie indicate nell'art.13, c. 2, lett c) del Testo Unico sull'Immigrazione. Sono altresì esclusi coloro che risultino non ammissibili nel territorio nazionale sulla base di accordi o convenzioni internazionali o perché condannati per i reati previsti dagli artt. 380 e 381 del codice di procedura penale.

**20. E' consentita la domanda di emersione per un lavoratore impiegato come collaboratore domestico per 15 ore settimanali?**

No, è possibile l'assunzione da parte di un unico datore di lavoro per orari di lavoro settimanali non inferiori a 20 ore.

**21. E' possibile presentare domanda di emersione per un lavoratore straniero domestico regolarmente soggiornante ma non abilitato a svolgere attività lavorativa oppure con permesso di soggiorno scaduto da più di 60 giorni il cui rinnovo sia stato richiesto oltre i termini?**

La domanda di emersione può essere presentata dai datori di lavoro che occupino, alla data di presentazione della domanda, lavoratori stranieri *comunque presenti sul territorio nazionale*. Di conseguenza, tale istanza può essere presentata anche in favore di stranieri che, pur regolarmente presenti sul territorio nazionale, non potevano essere assunti in quanto privi del titolo di soggiorno che li abilitasse allo svolgimento di un'attività lavorativa (turismo, cure mediche, studio, motivi religiosi, etc.). Tale ipotesi comprende anche il caso di straniero con permesso di soggiorno scaduto da oltre 60 giorni e per il quale non sia stato richiesto nei termini il rinnovo.

- 22. Come posso certificare che il lavoratore clandestino è alle mie dipendenze da più di tre mesi alla data del 30 giugno? Ovviamente non esiste contratto, ci sono moduli o autocertificazioni da produrre?**

Lo stesso modulo di domanda di emersione costituisce una autocertificazione di quanto in esso dichiarato.

La presentazione di falsa dichiarazione o l'utilizzo di documenti contraffatti costituisce reato.

- 23. Quando potrò ottenere la ricevuta di presentazione della domanda di emersione?**

La ricevuta di presentazione della domanda di emersione sarà scaricabile dal sito del Ministero dell'Interno a decorrere da massimo 72 ore dall'invio della domanda e rimarrà a disposizione nel sito stesso a tempo indeterminato. Qualora decorse le 72 ore la ricevuta non fosse ancora disponibile, ci si potrà rivolgere all'Help Desk per la risoluzione del problema.

- 24. Sono un operatore di una Associazione che ha stipulato con i Ministeri dell'Interno e del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali un Protocollo di intesa per attività di informazione e di assistenza in materia di procedura di ricongiungimento familiare. Per operare anche a supporto dei datori di lavoro in questa**

**procedura di emersione occorre un nuovo accreditamento o è sufficiente quello già ottenuto?**

No, non occorre un ulteriore accreditamento, è sufficiente quello di cui si è già in possesso.

**25. Il forfait di 500 euro per i contributi deve essere versato entro il 1° settembre o può essere pagato contestualmente alla domanda di regolarizzazione?**

Il contributo forfetario di 500 euro può essere pagato in qualsiasi momento fino al 30 settembre. La domanda di emersione va fatta dopo aver pagato il contributo forfetario perché sulla domanda vanno indicati gli estremi del versamento.

**26. Cosa accade al datore di lavoro nel caso di rigetto dell'istanza di emersione per cause riguardanti lo straniero (es. inammissibilità Schengen etc.) che il datore di lavoro non poteva conoscere?**

Le cause ostative concernenti il lavoratore emergono da accertamenti in esclusivo possesso degli organi di P.S.e quindi difficilmente conoscibili dal datore di lavoro con l'ordinaria diligenza sia al momento in cui ha di fatto assunto lo straniero sia alla data in cui presenta la domanda di emersione. Si ritiene pertanto che la responsabilità del datore di lavoro riemerge nella sola ipotesi di mantenimento del rapporto di lavoro irregolare, successivamente alla notifica del provvedimento di rigetto.

**27. Nel caso si sia già ottenuto il nulla osta al lavoro a valere sul decreto flussi 2007 – 2008, ma il lavoratore non abbia provveduto a richiedere il visto di ingresso presso l'Ambasciata Italiana competente, si può presentare domanda di emersione?**

Si, è possibile.

**28. Nelle istruzioni del modello EM viene richiesta la documentazione dell'effettiva disponibilità dell'alloggio da parte del lavoratore, da presentare all'atto della convocazione presso lo Sportello unico**

**unitamente al certificato di conformità dell'alloggio ovvero alla ricevuta di richiesta dello stesso. Cosa si intende per "effettiva disponibilità"?**

lo straniero non convivente con il datore di lavoro dovrà presentare la documentazione che dimostri la disponibilità di tale alloggio, (contratto di affitto, contratto di comodato, ospitalità ecc). Nelle more della definizione della procedura potrà richiedere il certificato di conformità dell'alloggio.

**29. Quando va presentata la comunicazione di alloggio o cessione di fabbricato alle autorità di pubblica sicurezza da parte di colui che ha concesso a qualsiasi titolo l'alloggio allo straniero destinatario della domanda di emersione?**

La comunicazione alle autorità di Pubblica Sicurezza deve essere inoltrata entro 48 ore dalla presentazione della domanda di emersione.

**30. Se sul modello F24 – versamenti con elementi identificativi, viene indicato un codice fiscale errato o vengono omessi degli elementi cosa succede?**

Nel caso in cui il datore di lavoro abbia indicato un codice fiscale errato già l'operatore dello Sportello Unico che riceve il pagamento dovrebbe essere in grado di segnalare l'errore in base alla procedura dell'inserimento dei dati. In ogni caso, il codice fiscale errato è poi automaticamente corretto in base ai dati presenti all'anagrafe tributaria corrispondenti al nominativo e alla data di nascita inseriti nell'F24. Eventuali altri errori saranno sanati, ove possibile, in sede di convocazione presso lo Sportello Unico. Si evidenzia, comunque, l'obbligatorietà di inserire il numero del documento del lavoratore che deve essere lo stesso che verrà poi indicato in domanda.